



REPUBBLICA ITALIANA 115/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61127** del registro di segreteria, promosso da

-SOCIETÀ AGRICOLA INVERNIZZI DI BERNARDINO E SANTE

S.S., con sede in Misano di Gera d'Adda (BG), via A. Colombi, n. 14, C.F. 02502400167, in persona del legale rappresentante Invernizzi Bernardino;

-INVERNIZZI BERNARDINO, in proprio, C.F. NVRBNR57B28F243T,

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Fugazzola, con studio in Bergamo, via Brigata Lupi n. 7 (C.F. FGZ FNC 56T25 L539J), telefax n.

035.24.43.68, posta elettronica certificata:

francesco.fugazzola@bergamo.pecavvocati.it

- appellanti -

contro

- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia

-appellato-

per la riforma

della sentenza n. 99/2023 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, depositata in data 30 maggio 2023,

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza dell'11 luglio 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott. Antonio Sauchelli, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, l'Avv. Francesco Fugazzola per gli appellanti ed il V.P.G. Consigliere Attilio Beccia per la Procura generale.

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione la Procura contabile ha evocato in giudizio la Società agricola Invernizzi di Bernardino e Sante s.s., in persona del legale rappresentante Invernizzi Bernardino, e quest'ultimo in proprio e nella qualità anzidetta, per sentirli condannare, in solido tra loro e a titolo di dolo, al pagamento della somma di euro 19.258,53 oltre accessori, in favore dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e della Regione Lombardia.

La vertenza ha avuto origine dalla trasmissione alla Procura contabile, ad opera della Guardia di Finanza – Compagnia Menaggio – Sezione Operativa Volante, degli atti relativi al procedimento penale n.1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, con notizia di danno erariale per l'illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale), nell'ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani, coinvolgente una serie consistente di beneficiari presentatori di domande di aiuto.

Secondo la tesi accusatoria gli odierni appellanti, nella domanda unica di aiuto, avrebbero presentato documenti ideologicamente falsi, in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità per accedere ai contributi per ettaro di pascolo posseduto per gli anni 2011 (euro 7.547,44), 2012 (euro 6.704,26) e 2013 (euro 5.006,83), conseguentemente beneficiando di contributi, non spettanti, liquidati nell'ambito della politica agricola comune (P.A.C.) e a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.).

La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia di questa Corte, con la sentenza n. 99/2023, depositata in data 31.05.2023, ha accolto la domanda attorea, condannando la Società agricola Invernizzi di Bernardino e Sante s.s. e Invernizzi Bernardino, in solido, al pagamento in favore della Regione Lombardia della somma complessiva di euro 19.258,53, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, spese legali relative all'intervento della Regione Lombardia, e spese di giudizio.

Per il giudice lombardo i convenuti in giudizio hanno percepito contributi finalizzati a mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura, sulla base della presentazione di domande di contributo contenenti dati non corrispondenti alla realtà.

Infatti i soggetti indicati nelle domande di aiuto erano stati inseriti dall'Azienda Invernizzi quali "allevatori/pascolatori per conto terzi" pur non avendo mai svolto detta attività (Mana Cristoforo aveva fatto pascolare i suoi animali su mappali diversi da quelli indicati dall'Azienda agricola Invernizzi nella domanda per l'anno 2011; Rota Piergiuseppe, nella domanda per l'anno 2012, e Ragni Carlo, per la domanda di contributo per l'anno 2013, avevano dichiarato di non conoscere l'Azienda Invernizzi e di aver sempre svolto l'attività agricola di allevamento per proprio conto) .

Il giudice territoriale ha dunque ritenuto sussistente un "consolidato *modus operandi*" finalizzato ad ottenere contributi comunitari, altrimenti non spettanti, attraverso la presentazione di domande formalmente regolari ma ideologicamente false" addebitabile, a titolo di dolo, ai convenuti, la cui frode a danno delle istituzioni comunitarie, dolosamente occultata, avrebbe impedito il maturarsi della prescrizione.

2. Con atto di appello, notificato in data 30.10.2023, gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza per i seguenti motivi.

1) *"Violazione art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 - quanto all'elemento soggettivo".*

Secondo la parte appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere dolosa la condotta del Sig. Invernizzi per la consapevolezza che i dati inseriti nelle domande di contributo fossero non veritieri.

In realtà l'Invernizzi non poteva essere a conoscenza che sui pascoli indicati non pascolassero, effettivamente, i soggetti indicati, poiché i documenti allegati alle domande di contributo (cd. "certificati di monticazione") lo avrebbero indotto a ritenere veridici i dati riportati, né il medesimo avrebbe mai potuto sospettare che terzi soggetti avessero precostituito un sistema che tendeva a far apparire taluni allevatori presenti su più pascoli, per la cd. "duplicazione d'uso dei certificati di monticazione", scoperto con laboriose indagini della Guardia di Finanza e addebitato in sede penale solo alla società intermediaria Alpi Service s.r.l. e ai suoi legali rappresentanti.

La sola sottoscrizione delle domande di contributo in presenza di documenti che corroboravano la genuinità delle dichiarazioni non potrebbe "configurare l'elemento soggettivo del dolo in capo al sig. Invernizzi", così violando l'art. 1 della legge n. 20/1994.

La parte appellante ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in prime cure, tra cui la testimonianza del sig. Granzella Giorgio, ritenuto l'artefice della truffa.

Nelle premesse la parte appellante ha in dettaglio precisato che la società Invernizzi vantava titoli pac in esubero e, per non perderli, aveva necessità di disporre di terreni cui "appoggiarli", e il sig. Giorgio

Granzella, rappresentante di mais, prospettò la possibilità di prendere in affitto terreni in montagna, pensando lui ad individuare sia il concedente che il gestore, ovvero a gestire tutta la pratica, acquisendo anche i "certificati di monticazione".

2) *"Violazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 - quanto alla prescrizione."*

La parte appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto non essere maturata la prescrizione, poiché la mancanza di dolo nella condotta dell'Invernizzi non consentirebbe di ritenere sussistente un occultamento doloso del danno ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, che, comunque, non sarebbe comprovato.

3) *"Violazione art. 1, comma 1 quater, della legge n. 20/1994 e art. 83, comma 2, del d.lgs, n. 174/2016 - omessa motivazione - quanto alla responsabilità parziaria"*

Per la parte appellante il danno, ove ritenuto sussistente, dovrebbe essere attribuito alla condotta delle società di servizi, non evocate in giudizio, Treviso Diego s.r.l. e, in particolare, Alpi Service s.r.l., per l'apporto preponderante assunto e rilevato, per quest'ultima, anche in sede penale, per cui occorrerebbe comunque diminuire l'importo della condanna degli odierni appellanti, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quater, della legge n. 20 / 1994 e dell'art. 83, comma 2, del D.lgs. n. 174/2016.

La parte appellante ha poi rilevato che, in caso contrario, vi sarebbe una illegittima ed inammissibile locupletazione a favore della Regione

Lombardia nonché una duplicazione del risarcimento per il medesimo evento dannoso.

4) “Quanto all’entità della condanna”

Secondo la parte appellante dall’importo della condanna di primo grado andrebbe sottratta la somma già trattenuta dalla Regione Lombardia di euro 6.704,27, con riferimento ad erogazioni dovute riferite alla campagna 2012.

Ha concluso per la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle seguenti richieste:

“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli odierni appellanti/convenuti in primo grado in ordine alle domande come proposte, con ogni conseguente determinazione.

IN VIA PARIMENTI PRELIMINARE: dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno come azionato nella presente sede, con ogni conseguente determinazione.

IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande risarcitorie come proposte dalla On.le Procura Regionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e in ogni caso nella carenza assoluta di dolo o colpa grave in capo ai soggetti appellanti/convenuti in primo grado, con ogni conseguente determinazione.

IN VIA SUBORDINATA: dato atto che il danno è comunque stato causato da più persone, determinare la ben minor somma da porre a carico degli odierni appellanti/convenuti in primo grado, con ogni conseguente determinazione.

IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE: dato atto delle somme già trattenute da Regione Lombardia, ridurre la somma di cui alla condanna emessa in prime cure.

IN VIA ISTRUTTORIA: riservata ogni ulteriore istanza, si indicano a testi sulle circostanze di fatto oggetto di contestazione indicate nella comparsa di costituzione in prime cure, chiedendo l'ammissione di prova testimoniale sul punto:

1) Granzella Giorgio residente a Treviglio, Via Portaluppi;

2) Invernizzi Sante residente a Misano Gera d'Adda, Via A. Colombi n.14.

In particolare, si chiede che i testimoni sopra indicati vengano sentiti, tra l'altro, sul seguente capitolo di prova:

1) Vero che il sig. Giorgio Granzella, rappresentante del mais tipo "Pioneer" aveva prospettato al sig. Invernizzi Bernardino la possibilità di prendere in affitto terreni in montagna e che avrebbe pensato lui sia ad individuare il concedente e sia il gestore e che la Società Invernizzi perfezionava i contratti di affitto, tramite il sig. Giorgio Granzella, il quale si era impegnato a raccogliere le firme delle parti e a provvedere alla consegna degli assegni per il pagamento del relativo canone, perfezionando altresì i relativi contratti di gestione e acquisendo anche i necessari certificati di monticazione.

IN OGNI CASO: con riforma sulla statuizione di condanna alle spese di lite e con condanna della controparte alla rifusione delle spese per entrambi i gradi di giudizio..."

3. Con memoria di conclusioni, depositata in data 18 giugno 2025, si è costituita in giudizio la Procura generale, che, dopo aver contestato la fondatezza di ciascun motivo di gravame, ha concluso per il rigetto dell'appello proposto *ex adverso*, con conferma della decisione impugnata

e condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

4. Con nota, depositata in data 20 giugno 2025, gli appellanti hanno depositato la richiesta di archiviazione presentata in data 6.12.2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio con riferimento al procedimento penale “N. 2495/2024 RGNR (stralcio dal 1317/2015 RGNR)” a carico, tra gli altri, di Invernizzi Bernardino, oltre al Decreto di archiviazione emesso dalla “Sezione Giudice per le indagini preliminari” presso l’anzidetto Tribunale in data 11.12.2024 per i reati ad esso ascritti di cui agli artt. “CP art. 640 BIS - CP61N7 – CP110 - CP81C2 commesso in data 19/12/2011 e in data 23/12/2013 in Vailate , CP art. 640 BIS - CP61N7 – CP110 - CP81C2 commesso in data 8/8/2015 in Vailate” poiché *“Le ragioni addotte dal P.M. nella richiesta di archiviazione sono pienamente condivisibili e da intendersi qui integralmente trascritte. In particolare, la rilevata non sussistenza dell’ipotesi di reato astrattamente ipotizzabile a carico dell’indagato si coniuga con la inidoneità degli elementi in atti di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.”*

5. All’udienza odierna l’Avv. Francesco Fugazzola, riportandosi agli scritti difensivi, ha rilevato che dalla documentazione penale sopravvenuta, depositata in atti, non emergerebbe la prova certa che le aziende fossero a conoscenza del sistema di illegalità creato, con ciò denotando la mancanza di dolo, ritenuta invece esistente dal primo giudice.

Il rappresentante della Procura generale, riportandosi agli atti, ha messo in evidenza le dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzate per le domande di contributo, e la differente visuale del giudice penale rispetto a quello contabile.

Il difensore degli appellanti ha replicato affermando che le autocertificazioni sarebbero state rilasciate in buona fede, ritenendo che i documenti fossero corretti nella sostanza e non solo nella forma.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. La questione all'esame del Collegio concerne l'illecita percezione di finanziamenti comunitari, liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) e a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (F.E.S.R.), ottenuti tramite la presentazione di documenti formalmente regolari ma in realtà non conformi al vero, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda di aiuto, necessari per ottenere il pagamento dei contributi per le tre annualità consecutive 2011, 2012 e 2013.

La sentenza di primo grado ha ben ricostruito la disciplina relativa ai citati finanziamenti, alla quale si può dunque far rinvio.

In questa sede occorre solo precisare che la condizione per ottenere detti contributi (finalizzati a mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superfici agricolo-foraggere site in altura) era l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno da realizzare

mediante il pascolamento del prato (con la presenza fisica degli animali) o, in alternativa, con l'esecuzione di uno sfalcio annuale (ovvero il taglio del fieno al fine di mantenere allo stato di pascolo il terreno), anche per il tramite del cd. pascolatore (o monticatore) per conto terzi, ovvero del soggetto di cui l'azienda agricola intendesse avvalersi per il pascolo o lo sfalcio del fieno.

Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni ai fini agricolo-pastorali, a corredo delle domande di contributo, presentate annualmente, era necessario allegare i "Certificati di Origine e di Sanità per l'Alpeggio e la Transumanza degli animali" (cd. modelli 7 di monticazione), che venivano rilasciati al proprietario del bestiame dall'Asl competente.

Detti certificati attestavano la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza, venivano sottoscritti dal veterinario competente e vistati dal Comune di destinazione degli animali sia all'inizio che al termine della stagione di alpeggio ("monticazione" e "demonticazione").

Nel caso che ci occupa l'Azienda agricola Invernizzi di Bernardino e Sante s.s., risulta aver presentato domande di aiuto per le annualità 2011, 2012, 2013, per il tramite del Centro di Assistenza agricola (CAA Coldiretti Lombardia), indicando la conduzione per "monticazione" di terreni agricoli montani, e quindi dichiarando di aver "mantenuto" alcuni mappali/terreni adibiti a pascolo per il tramite di alcuni allevatori (cd. pascolatore/monticatore per conto terzi), che tuttavia hanno poi smentito la circostanza, dichiarando a sommarie informazioni rese alla

Guardia di Finanza, di gestire in proprio o per conto di altre ditte gli animali di proprietà, condotti comunque in mappali diversi da quelli indicati nelle ridette domande di aiuto.

Il giudice territoriale ha chiarito che il caso in esame si colloca all'interno di una fattispecie complessa di illecita percezione di contributi pubblici coinvolgenti una serie di beneficiari (88 i soggetti destinatari degli accertamenti) presentatori di domande di aiuto contenenti dati ideologicamente falsi, oggetto di un procedimento penale (n. 1317/2015) pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, del quale quello riferito agli odierni appellanti costituisce uno stralcio, per il quale, il difensore degli appellanti ha fornito un aggiornamento con gli atti recentemente depositati.

In particolare, nel corso dell'odierna udienza il difensore ha dato lettura della sopraggiunta richiesta di archiviazione, presentata in data 6.12.2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio, con riferimento al procedimento penale "N. 2495/2024 RGNR (stralcio dal 1317/2015 RGNR)" a carico, tra gli altri, di Invernizzi Bernardino.

Nell'atto di gravame, la parte appellante lamenta l'erroneità della decisione del giudice territoriale per plurimi motivi, nell'ordine già riferito.

Spetta tuttavia al Collegio, ai sensi dell'art. 101 del c.g.c., procedere con la disamina delle questioni preliminari.

-Viene in rilievo, *in primis*, la richiesta istruttoria relativa all'ammissione della prova testimoniale di Granzella Giorgio e Invernizzi Sante, sul capitolo di prova riportato nelle conclusioni della parte appellante.

Il Collegio ritiene la richiesta non accoglibile.

Infatti la documentazione già presente all'interno del fascicolo di causa e le risultanze del processo penale, depositate da ultimo in giudizio, risultano sufficienti per pervenire ad una pronuncia di merito, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori e testimonianze.

-Con riferimento all'eccezione di avvenuta prescrizione dell'azione erariale, rigettata dal primo giudice e riproposta nel secondo motivo di appello, il Collegio osserva che la censura, come ha chiarito la Procura generale, non può essere accolta.

A prescindere da quanto si dirà in prosieguo in merito all'elemento soggettivo, ciò che rileva in proposito è l'occultamento doloso del danno, essendo ormai incontestato che le domande di aiuto presentate contenessero dati non rispondenti al vero e che sia stata realizzata una frode a danno delle istituzioni comunitarie, addebitata in sede penale ad un gruppo criminale, a cui gli odierni appellanti sarebbero estranei, in termini di "associazione a delinquere con lo scopo di perpetrare truffe sui fondi europei".

E' dunque corretta la valutazione del primo giudice che ha individuato il *dies a quo* della prescrizione nel momento della "scoperta" della frode (ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994), emersa solo a seguito delle complesse indagini svolte dalla Guardia di Finanza,

inizialmente coperte da segreto istruttorio, inerenti il procedimento penale n. 1317/2015 istruito presso la Procura della Repubblica di Sondrio, e trasmesse successivamente alla Procura contabile, in data 23.04.2021 (nota della Guardia di Finanza prot. n. 0260810/21 del 23.04.2021).

Coglie dunque nel segno la Procura generale laddove afferma che nessuna rilevanza assume in concreto la circostanza rappresentata dalla difesa dell'Invernizzi secondo la quale l'eventuale illecito sarebbe stato commesso dalle società di intermediazione nella gestione delle pratiche di finanziamento. Infatti la rilevanza dell'occultamento doloso è "neutra" rispetto alla sua riferibilità ai soggetti coinvolti nella vicenda, atteso che a fronte di tale occultamento, è l'amministrazione che è impossibilitata a far valere il suo diritto di credito e ciò determina l'effetto impeditivo del decorso prescrizione ai sensi dell'art. 2935 del c.c.

In proposito la giurisprudenza ha chiarito che *"...come è ben noto ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della legge 14.1.94, n. 20, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, salvo il caso di occultamento doloso del danno, fattispecie in cui la prescrizione decorre dalla data della scoperta del pregiudizio ai danni dell'Erario.*

Tale norma non prevede chi debba essere l'autore dell'occultamento doloso del danno, con la conseguenza che può verificarsi anche il caso in cui tra l'autore dell'occultamento doloso del danno ed il responsabile del danno erariale non vi sia una coincidenza. In altre parole, la norma giustifica l'inerzia

dell'Amministrazione quando oggettivamente si è verificato comunque un comportamento doloso che non ha consentito all'Amministrazione di far valere le proprie ragioni se non dal momento stesso in cui il fatto dannoso è stato scoperto..." (Corte dei conti, II Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 270/2006).

Né il termine può farsi risalire, come vorrebbe l'appellante, al 2015, ovvero alle indagini preliminari penali di cui alla c.n.r. del 13.12.2017, poiché, come detto, prima del mese di aprile 2021 l'attività investigativa di p.g. era coperta da segreto istruttorio, con conseguente impossibilità di rendere conoscibile alla amministrazione, ed anche alla Procura contabile, la complessa fattispecie di danno (doc. 9 della citazione di primo grado). Comunque, quand'anche si volesse considerare la data del 13.12.2017 (data della c.n.r. suddetta), il termine prescrizione, come precisato dal giudice territoriale, è stato interrotto per effetto della notifica ai prevenuti degli inviti a dedurre (notificati il 20.6.2022 e il 18.7.2022 - doc. 13 e 14 della citazione introduttiva del giudizio).

- Con riferimento al merito, trova invece accoglimento il primo motivo di gravame, con cui la parte appellante ha censurato la sentenza del giudice territoriale nella parte in cui ha ritenuto che *“la condotta ossia la presentazione della domanda sottoscritta da INVERNIZZI Bernardino per conto della Società Agricola INVERNIZZI di BERNARDINO E SANTE S.S. è stata posta in essere con dolo, non essendo ovviamente ipotizzabile che l'indicazione falsa, nei documenti prodotti a sostegno della richiesta contribuzione, di soggetti terzi pascolatori, possa essere stata frutto di mero errore, essendo viceversa chiara la consapevolezza che i dati inseriti nelle*

domande di contributo non corrispondessero a verità", ritenendo altresì che non rilevarebbe "la circostanza che il convenuto si fosse affidato ad un intermediario, ovvero Alpi Service s.r.l., per la gestione del pascolo, su eventuale indicazione di altri soggetti: a prescindere dall'obbligo di controllo sull'operato dell'intermediario, le domande di contributo sono state presentate e sottoscritte personalmente da INVERNIZZI Bernardino, il quale, pertanto, se ne è assunto la totale responsabilità congiuntamente alla società rappresentata".

Secondo la parte appellante, in dettaglio, sarebbe assente l'elemento soggettivo del dolo in capo alla stessa, in considerazione del fatto che alle domande di contributo erano sì allegati documenti falsi, ma detta falsità non era evincibile dai *"documenti che hanno certamente indotto a ritenere al Sig. Invernizzi la veridicità dei dati indicati"*, confidando che sui pascoli indicati pascolassero effettivamente i soggetti indicati.

In proposito si osserva che non vi è contestazione, come ha rilevato il giudice territoriale, sul fatto che le domande presentate dall'azienda agricola Invernizzi, finalizzate ad ottenere i contributi per gli anni 2011, 2012, 2013, contenessero dati non corrispondenti alla realtà, come comprovato anche dalle dichiarazioni rese da alcuni allevatori nei verbali di sommarie informazioni assunte nell'ambito delle indagini svolte con riferimento al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Sondrio.

Tuttavia, come ha rilevato la difesa della parte appellante, non vi è prova certa che la parte appellante fosse a conoscenza di detta falsità.

Infatti, con riferimento all'anno 2011, se è vero, da un lato, che l'allevatore Mana Cristoforo inserito quale allevatore/pascolatore per conto terzi nella domanda di aiuto, ha dichiarato di aver fatto pascolare i suoi animali in mappali diversi del Comune di Garzeno, è anche vero che il "Certificato di Origine e di Sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali" (cd. "certificato di monticazione") allegato alla domanda di contributo attesta, con sottoscrizione del funzionario incaricato dal Sindaco e del Veterinario ufficiale, che un consistente numero di animali di proprietà di Mana Cristoforo provenienti dal Comune di Centalla sono stati condotti al Comune di Gravedonia e uniti alpeggi, il quale dista circa quattro chilometri in linea d'aria rispetto al Comune di Garzeno, sul quale ultimo Comune il Manna ha comunque dichiarato di aver condotto le mandrie, sebbene in mappali diversi da quelli indicati dall'Invernizzi, ma appartenenti comunque al medesimo numero di foglio (Foglio n. 9). Tant'è che nel certificato anzidetto risulta anche apposto il timbro del detto Comune di Garzeno.

Orbene, come ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte in analogo caso, con riguardo ad altro soggetto (Lanzeni Michele, che risultava anch'egli aver inserito nelle domande di contributo il nome del medesimo allevatore Mana Cristoforo, come precisato anche nella sentenza gravata, pag. 9), "...valgono, a tal riguardo, le considerazioni assunte dalla più recente giurisprudenza della Sezione lombarda... secondo cui in fattispecie analoghe a quella in esame, la Sezione ha escluso l'ipotizzata responsabilità, in quanto *"...la mancata esatta*

coincidenza dei mappali tra quelli indicati dal pascolatore e quelli indicati dall'odierna convenuta nelle Domande Uniche di Aiuto non comprova nulla di falso ma è, anzi, circostanza logica laddove, come nel caso di specie, le particelle indicate rientrano nel territorio dello stesso Comune (e, quindi, non sono distanti tra loro), con conseguente attività di pascolo, per effetto di naturale transumanza, in mappali, appunto, diversi (in buona sostanza il bestiame, una volta portato in quota ad inizio estate, si distribuisce spontaneamente, fino al termine della monticazione, su diversi mappali ... (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 75/2024 e n. 135/2024)" (Corte conti, I Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 80/2025).

Quanto detto vale anche con riferimento alle successive annualità, 2012 e 2013, ove sono stati inseriti nelle domande di aiuto presentate dalla azienda agricola Invernizzi i nominativi di Rota Giuseppe e Ragni Carlo, quali allevatori/pascolatori per conto terzi, i quali, tuttavia, hanno dichiarato, nelle dichiarazioni rese a sommarie informazioni, di aver svolto l'attività agricola di allevamento per proprio conto senza aver mai prestato alcun tipo di opera per altre aziende agricole, non conoscendo l'azienda agricola Invernizzi ed essendo ignari di essere stati inseriti nelle domande di aiuto presentate da altri soggetti ma utilizzando il loro, rispettivo, codice fiscale.

Ebbene, per entrambe le annualità, i certificati di monticazione allegati alle domande di contributo risultano, apparentemente, regolari.

Infatti, come ha rilevato la difesa della parte appellante:

- per l'anno 2012, il certificato di monticazione, allegato alla domanda di contributo, reca l'intestazione dell'ASL, la firma del veterinario ufficiale dell'ASL che attesta che i capi di bestiame di proprietà del sig. Rota Piergiuseppe erano partiti dal Comune di Casirate d'Adda e arrivati a Fusine.

-per l'anno 2013, il certificato di monticazione allegato alla domanda di contributo reca l'intestazione dell'ASL, la firma dal veterinario e del Sindaco, ed attesta che i capi di bestiame erano partiti dal Comune di Livo e arrivati, a piedi, ad Alterno-Val Bares (sempre Comune di Livo).

Alla luce di quanto dettagliatamente specificato, non può ritenersi comprovata in capo alla parte appellante la conoscenza e consapevolezza della realtà sottostante i riportati documenti, risultando, almeno in apparenza, la regolarità della monticazione per conto terzi.

In altri termini non vi è prova certa che l'Invernizzi fosse a conoscenza della falsità ideologica nei documenti presentati, e del loro sovente utilizzo anche nelle domande presentate da altri agricoltori, per cui alcuna responsabilità può essergli addebitata per il solo fatto di aver utilizzato il tramite di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per l'inoltro delle pratiche, come invece vorrebbe la Procura generale.

A comprova di quanto detto depongono le risultanze emergenti dal procedimento penale, riferite in particolare all'Invernizzi.

Si legge infatti nei documenti depositati dalla parte appellante con la memoria in vista dell'odierna udienza, non contestati dalla Procura generale, che *"Per i reati loro rispettivamente ascritti in atti, ritenuto che dalle*

indagini compiute dalla polizia giudiziaria non emergono elementi sufficienti a fondare una seria prognosi di condanna nei confronti degli indagati. Nello specifico dall'esame della corposa documentazione che compone il fascicolo (quasi 30.000 pagine) non emerge prova certa della circostanza che essi fossero a conoscenza della truffa ai danni della comunità europea atteso che in tutti i casi chi si occupò delle pratiche fu il Trevisi Diego, il quale, insieme a Ciocca Diego ed altri coindagati aveva costituito una vera e propria associazione a delinquere con lo scopo di perpetrare truffe sui fondi europei. Appare dunque altamente probabile che il gruppo criminale abbia contattato vari proprietari terrieri, come gli indagati, offrendosi di curare al posto loro le pratiche per i fondi europei e poi, di fatto, non abbiano provveduto alla "monticazione" all'insaputa dei proprietari stessi, i quali ovviamente risiedendo lontano dai pascoli (tutti in alta montagna) non potevano accertarsi della effettiva e reale effettuazione delle opere di monticazione, poiché facevano affidamento su quanto promesso loro dal Trevisi e dai suoi soci, i quali, invece di adoperarsi per il reperimento di pastori per tale scopo hanno, falsificato la documentazione al fine di lucrare sulle commissioni che gli indagati pagavano loro per la gestione delle pratiche.

Sebbene dunque vi fossero elementi tali da giustificare il "fumus delicti" per porre in essere i sequestri preventivi, tuttavia le prove acquisite successivamente non raggiungono lo standard probatorio necessario per addivenire ad una pronuncia di colpevolezza nei confronti degli indagati come innanzi indicati. Infatti, come detto, innanzi, sebbene vi siano elementi per ritenere la sussistenza del reato dal punto di vista oggettivo manca del tutto una prova certa e tranquillante della coscienza e volontà in capo agli indagati del reato potendosi

versare nell'ipotesi di cui all'art. 48 c.p. (errore sul fatto determinato dall'altrui inganno).

In ultimo si evidenzia per mera completezza che i reati sarebbero prescritti...".

La richiesta di archiviazione è stata infine accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari, come già si è detto.

Del resto, il coinvolgimento dei soggetti appena indicati per le domande in esame, già emergeva dalle sommarie informazioni rese dal citato Rota Piergiuseppe, avendo riferito che gli alpeggi gli "sono stati dati in uso dalla società Alpi Service s.r.l... per il tramite di Ciocca Diego e Trevisi Diego", con fatture emesse "nei confronti dell'Alpi Service", "predisposte ed emesse direttamente dall'Alpi Service" e "consegnate direttamente dal Sig. Ciocca Diego o, talvolta dalla sua impiegata". "La società Alpi Service provvedeva altresì al pagamento del trasporto dei miei animali...". Presso la Asl di competenza dove veniva svolta l'attività di pascolo, Rota Piergiuseppe ha infine dichiarato di occuparsi direttamente della richiesta di rilascio dei certificati di monticazione-modelli 7- che, successivamente, dopo averli fatti vistare al Comune, li consegnava al "Ciocca Diego", messo in contatto attraverso "Trevisi Diego".

Del resto, la fatturazione è stata resa da Alpi Service s.r.l. anche nei confronti della società agricola Invernizzi, sebbene con l'ampio oggetto rilevato dalla Procura generale.

Escluso dunque un profilo di responsabilità dolosa in capo alla parte appellante, si può concludere con il richiamo del precedente di questa

Sezione già citato, per cui *“L’insussistenza di un profilo soggettivo doloso non esclude che nel caso di specie possano ricorrere profili di colpa grave, non “apprezzabili”, né “valorizzabili” in sede penale, essendo il delitto di truffa aggravata, di cui all’art. 640-bis c.p., punito solo a titolo di dolo, e che tali profili possano assumere una loro autonoma rilevanza nel presente giudizio di responsabilità amministrativo contabile.*

Del resto, eventuali profili di danno erariale e di responsabilità amministrativo contabile non necessariamente coincidono con quelli tipici del giudizio penale. Ciò che rileva, infatti, anche in presenza di medesimi fatti, è l’autonomia e l’indipendenza del processo contabile rispetto a quello penale.

In questi termini, al Lanzeni potrebbe essere rimproverato, a titolo di colpa grave, il non essersi informato e il non avere controllato i c.d. “modelli 7” di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dalla ASL di riferimento al proprietario degli animali che attestano la quantità dei capi destinati all’alpeggio e alla transumanza.

La difesa del Lanzeni sostiene, viceversa, che tali attività di verifica competevano alle società di servizi e non al proprietario o al titolare del diritto di conduzione del terreno.

Ricostruita in questi termini l’intera vicenda, ritiene il Collegio che l’atto di appello proposto dal Lanzeni meriti di essere accolto per insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa grave, non essendo a questi ascrivibile alcun rimprovero, a titolo di colpa grave, nemmeno per culpa in vigilando, sulla presentazione delle domande di aiuto all’O.P.R. territorialmente competente.

Presentazione che nella fattispecie è avvenuta attraverso i Centri di assistenza agricola (C.A.A.) convenzionati con l'Organismo Pagatore, sui quali grava una doverosa e preliminare attività di verifica della sussistenza di tutti i requisiti fattuali e giuridici per l'erogazione del contributo e ciò in virtù della delega, anche di rappresentanza e di assistenza, al predetto C.A.A. per tutte le attività dalla predisposizione al deposito della Domanda Unica di Pagamento.

Parimenti, va escluso che il Lanzeni abbia coscientemente e volontariamente reso dichiarazioni non veritiere, in ragione dell'affidamento riposto nella società servizi ovvero nell'intermediario qualificato che ha predisposto la pratica amministrativa e fornito i dati sui quali è stata, poi, resa la dichiarazione..."
(giur. cit.).

Ne consegue, conclusivamente, che l'appello deve essere accolto, con riforma della sentenza di primo grado.

Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio promosso da **SOCIETÀ AGRICOLA INVERNIZZI DI BERNARDINO E SANTE S.S e INVERNIZZI BERNARDINO**, iscritto al n. **61127** del registro di segreteria,

-accoglie l'appello, riformando la sentenza di primo grado;

-condanna la Regione Lombardia al pagamento, nei confronti della parte
appellante dei diritti ed onorari di giudizio, liquidati in complessivi euro
1.522,00, oltre accessori, come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio dell'11 luglio
2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

f.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30/07/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI